

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 33 DEL 20-12-18

**OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIPRISTINO DELLE STRADE
POST-INCIDENTE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle
ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMI GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	A
POMPEI MATTEO	P	FACEN ANNA	A
MINETTI LEONARDO	P	POLENTINI PIERINO	A
PERETTI EMANUELE	P	ANSELMI SIMONE	A

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[4] Presenti n.[6]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Il Sindaco, in relazione all'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dichiara che l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, nell'ottica dell'implementazione dei servizi associati, ha comunicato l'intento di avviare il procedimento di istituzione del servizio ripristino delle strade post-incidente, da gestire in forma associata e unitaria, chiedendo la delega della funzione di almeno tre Comuni aderenti all'Unione stessa. Precisa che le attività, svolte da un operatore esterno qualificato, consentono di usufruire di una serie di benefici in linea con la normativa, quali la sistemazione dello stato dei luoghi per i danni alle infrastrutture delle strade comunali, i cui costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli.

Fa presente che i Comuni sono tenuti a ottemperare ai principi generali del Nuovo Codice della Strada in materia di sicurezza delle persone nella circolazione, la cui inosservanza è fonte di responsabilità civile per la Pubblica Amministrazione e penale per gli Amministratori per i danni derivanti dalla non adeguata manutenzione o controllo della condizione delle strade.

Al termine della relazione, propone di delegare all'Unione Montana dei Monti Azzurri le attività di ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza delle strade comunali, a seguito di incidenti stradali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni sono titolari del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, al momento esercitato in forma singola e diretta con notevoli difficoltà stante la ridotta struttura organizzativa del Comune;

CONSIDERATO che un efficiente servizio consente di assicurare la migliore sicurezza stradale e la riduzione della produzione di rifiuti a seguito di incidenti che rimangono sul fondo stradale o vengono semplicemente spostati al margine della strada;

RILEVATO che il servizio, svolto attraverso un operatore qualificato, consente di usufruire di una serie di servizi in linea con la vigente normativa, senza costi per l'Ente, fra i quali:

- 1- il ripristino post sinistro stradale anche in assenza del responsabile per interventi standard;
- 2- il ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali;
- 3- la disponibilità ad apporre il logo del Comune sui mezzi operativi per lo svolgimento del servizio in questione, con comunicazione ufficiale del numero e delle targhe dei mezzi stessi, per l'istituzionalizzazione del servizio;
- 4- la comunicazione periodica dei dati relativi all'incidentalità nel territorio di competenza del Comune, con l'indicazione delle forze dell'ordine che hanno provveduto al rilievo, della tipologia di sinistro e del luogo in cui lo stesso è accaduto, i dati utili al Comune per avere un maggiore controllo del territorio e per individuare i punti di maggiore criticità;
- 5- la disponibilità a promuovere e collaborare con il Comune in eventi formativi ed educativi per la sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla sicurezza;

CONSIDERATO che:

- a) i Comuni, come previsto dal Titolo II del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - e in particolare dall'articolo 14, che disciplina le responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, devono ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti e assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dall'articolo 211 del medesimo decreto; nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale e per la tutela della salute pubblica, occorre procedere con solerzia all'eliminazione, per consentire l'eventuale riapertura al traffico;
- b) i Comuni sono tenuti a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
- c) l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più

specificamente l'articolo 192, dispone che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'articolo 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'articolo 239, in applicazione al principio "*chi inquina paga*" e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

d) l'articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "Atti vietati", prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta od in movimento; per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;

e) il d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'articolo 15, lettera f), vieta di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; all'articolo 161, prevede la fattispecie secondo la quale, quando avvenga la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (Comma II), e inoltre deve segnalare il pericolo agli altri viaggiatori e informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), per garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

f) per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade";

g) per garantire gli adempimenti e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'articolo 211 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è possibile sottoscrivere una convenzione con una ditta specializzata per garantire le procedure di intervento dirette ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi di intervento per il ripristino post incidente, che saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli;

VISTA la deliberazione n. 101 in data 27-09-2018, con la quale la Giunta dell'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, nell'ottica dell'implementazione dei servizi associati, comunica l'intento di avviare il procedimento di istituzione del servizio ripristino strade post-incidente, da gestire in forma associata e unitaria, chiedendo il conferimento della delega della funzione da parte di almeno tre Comuni aderenti all'Unione stessa;

VALUTATA l'opportunità di delegare la funzione all'Unione Montana, per una efficace e efficiente gestione del servizio nel territorio;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, a termini dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada;

VISTO il d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - "Codice dell'Ambiente";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame reso dal Segretario Comunale, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 6 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 Consiglieri in carica, 6 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa alla narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI DELEGARE all'Unione Montana dei Monti Azzurri il ripristino strade post-incidente, da gestire in forma associata e unitaria, dando atto che a seguito dell'adesione da parte di almeno tre Comuni, il Consiglio dell'Unione stessa darà seguito al recepimento della delega e all'approvazione definitiva degli atti conseguenti.

DI RECEPIRE, facendo propria, la convenzione per la gestione dei servizi di ripristino post-incidente stradale, allegata alla deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 101/2018, in premessa richiamata.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Unione Montana dei Monti Azzurri per il seguito di competenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata alla presente deliberazione;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 551

li, 16/02/2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 16/02/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2018

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE